



CITTA' DI AVERSA

(Provincia di Caserta)

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA
FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO**

Approvato dalla Commissione Consiliare permanente " Ambiente- Ecologia Igiene Urbana-
Rendicamento- Verde- Parchi Pubblici-

Approvato dalla Commissione Statuto nella seduta del 13.10.2017

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 26/10/2017

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende regolamentare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.
3. L'affidamento degli spazi a verde avverrà di concerto con l'Amministrazione Comunale.
4. Gli Enti pubblici *presenti sul territorio* comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, le aree di *propria* proprietà per le finalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ARTICOLO 3: AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:
 - Aiuole;
 - Giardini
 - Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
 - Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
 - Altri spazi a verde.
 - Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.
2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente.
3. *L'elenco di cui al precedente comma 2) è soggetto ad aggiornamento semestrale su indicazione della Commissione Ambiente .*
4. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2 sarà predisposto e reso pubblico a cura del Servizio Verde Pubblico della città di Aversa. Detto elenco non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, *previo parere della Consulta per l'Ambiente che dovrà esprimersi entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso detto termine, o qualora la Consulta non sia ancora istituita, il servizio verde pubblico della Città di Aversa si esprimerà autonomamente.*
5. Dalle aree di cui ai commi precedenti, sono escluse le aree standard.

ARTICOLO 4 SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:
 - a. cittadini residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e. istituzioni ed enti pubblici.
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

ARTICOLO 5 INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla

tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del Servizio Verde Pubblico della città di Aversa.

I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici del Servizio Verde Pubblico della città di Aversa.

ARTICOLO 6 RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Servizio Verde Pubblico della città di Aversa, secondo lo schema "*Richiesta di affidamento*", redatto e reso pubblico dal Servizio Verde Pubblico, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento.
2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5 comma 1), il Servizio Verde Pubblico, **predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa**, congiuntamente con il Dirigente del Servizio Verde Pubblico eventualmente competente, con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento. *In caso di più istanze concernenti una stessa area o stesse fioriere, si applicherà l'ordine temporale di presentazione dell'istanza.*
3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa all'Amministrazione Comunale), la richiesta di affidamento corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla Giunta Comunale che, acquisito il parere della Servizio competente e valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde, dando nel contempo mandato al Servizio Verde Pubblico per la stipula della convenzione.
4. L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune.
5. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria (art. 5 n. 1) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - *Relazione tecnico-descrittiva dettagliata con allegata documentazione fotografica.*
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la riqualificazione e manutenzione (art. 5 n. 2) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - I. descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
 - II. *La proposta riqualificazione dovrà essere analiticamente indicata in una relazione dettagliata descrittiva dell'intervento da realizzare.* Tutte le

soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

III. *La Ditta esecutrice dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.*

6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
7. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;
8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

ARTICOLO 7 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio Verde Pubblico ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dagli *strumenti* urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Servizio Verde Pubblico.
7. Il Comune, a mezzo del Servizio Verde Pubblico e della Polizia Municipale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Verde Pubblico onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento *che* si rendesse necessario.
10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.
11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse con spese a carico dell'occupante. Nulla potrà essere richiesto dall'occupante al fine della durata dell'adozione.
13. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.
14. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Aversa e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - *In relazione alla dimensione della superficie da adottare, il cartello, la cui tipologia deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del settore verde pubblico, potrà avere la dimensione massima di cm 70 (orizzontale) x 50 (verticale);*
 - altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
 - numero massimo 1 cartello per ogni 250 mq. di area affidata.
 - Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.

La richiesta di apposizione del cartello dovrà essere formulata contestualmente all'istanza di affidamento.

Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitato essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ARTICOLO 9 DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione. E' prevista la possibilità di rinnovare la concessione per ulteriori tre anni, previa presentazione di istanza da produrre almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione e previa adozione di apposito provvedimento amministrativo di assenso da parte della *Giunta Comunale*.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento. *Alla scadenza della convenzione o in caso di revoca anticipata l'affidatario nulla potrà pretendere anche per le migliori apportate all'area.*
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 n. 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Servizio Verde Pubblico, con un anticipo di almeno 30 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

ARTICOLO 10 RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

ARTICOLO 11 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Napoli Nord.

ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE

1. A norma dell'art. 3 comma 4) delle disposizioni transitorie e finali del vigente statuto, il presente regolamento, ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, entra in vigore a seguito della duplice pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Il presente regolamento, *dopo l'entrata in vigore*, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali pubblicati sul sito internet del Comune.

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE
PUBBLICO**

ELENCO AIUOLE

1. Via Saporito rotonda (nei pressi della ex Farmacia Diana) - impianto irriguo;
 2. Via Roma (angolo Via Sanfelice presso Bar Pelosi) - impianto irriguo;
 3. Via Roma (angolo Via V. Emanuele ex Pichs) - impianto irriguo;
 4. Via Roma (Arco dell'Annunziata o Porta Napoli) - impianto irriguo;
 5. Via Orabona/Magenta (angolo Via Costantinopoli) - impianto irriguo;
 6. Piazza Fuori Sant'Anna (statua di Padre Pio) - impianto irriguo;
 7. Via Raffaello - impianto irriguo;
 8. Via Belvedere angolo Via Costantinopoli (presso chiesa di Costantinopoli) - impianto irriguo;
 9. Cimitero rotonda - impianto irriguo;
 10. Via Pelliccia - area tra Via Pelliccia e Via Garofalo;
 11. Piazza Mazzini (Stazione) - impianto irriguo;
 12. Piazza Savignano - impianto irriguo;
 13. Piazza Paul Harris (presso f.lli La Bufala dopo al Palazzetto dello Sport) - impianto irriguo;
 14. Via Giotto - impianto irriguo;
 15. Via Gramsci (rotonda Ospedale) - impianto irriguo;
 16. Piazza Trieste e Trento - impianto irriguo;
 17. Via Salvatore Di Giacomo - impianto irriguo;
 18. Piazza Crispi - impianto irriguo;
 19. Piazza Cirillo - impianto irriguo;
 20. Via Galilei - impianto irriguo;
 21. Piazzetta Quasimodo (nei pressi della scuola media De Curtis);
 22. Viale Europa;
 23. Via Bachelet;
 24. Piazza D'Amore;
 25. Piazzetta De Simone;
 26. Piazzetta Vanvitelli (presso carabinieri);
 27. Piazzetta Lucarelli (presso chiesa Sant'Antonio);
 28. Piazza della Pace (presso Tribunali Napoli Nord);
 29. Piazzetta D'Angiò (presso Poliambulatorio ASL ex Inam);
 30. Via Garofano (presso Cimitero);
 31. Piazza Magenta; -
 32. Via Salvo d'Acquisto (monumento a Salvo d'Acquisto); -
 33. Via Benedetto Croce (parcheggio Piazza Ruberti).
34. *Quero V. c. Roma.*

